**N. 04097/2012 REG.PROV.CAU.**

**N. 06785/2012 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6785 del 2012, proposto da:

Vincenzo Miccolis, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Polignano, con domicilio eletto presso Simone Frabotta in Roma, via della Giuliana, 73;

*contro*

Vincenzo Saponaro, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;

*nei confronti di*

Comune di Monopoli, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Dibello, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

*per la riforma*

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 553/2012, resa tra le parti, concernente demolizione opere edilizie abusive.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Vincenzo Saponaro e del Comune di Monopoli;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2012 il Cons. Claudio Boccia e uditi per le parti l’avvocato Polignano, l’avvocato Pappalepore e l’avvocato Scarano per delega dell'avvocato Di Bello;

Considerato il pregiudizio grave ed irreparabile derivante all’appellato dall’esecuzione del provvedimento di demolizione impugnato in primo grado;

preso atto che l’udienza di merito è stata fissata per il 4 luglio 2013;

ritenuto che in tale sede non potrà che essere accertata la specifica portata del giudicato formatosi con la sentenza n. 8705 del 2011 di questa sezione, alla luce dell’originario ricorso di primo grado n. 390 del 2005;

considerato che, pertanto, va confermata l’appellata ordinanza del Tar;

ritenuto che i particolari profili della causa consentono la compensazione fra le parti delle spese della presente fase di giudizio

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello (Ricorso numero: 6785/2012).

Compensa fra le parti le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Claudio Boccia, Consigliere, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)